

Fondo Clero

In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l'effettivo funzionamento delle maggiori gestioni pensionistiche amministrate dall'Istituto.

[Che cos'è "Porte Aperte" ?](#)

Istituzione e scopo del fondo


Il **Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica** è stato istituito quale fondo unico con legge 22.12.1973 n.903.

In passato, la legge 5 luglio 1961 n. 579 disciplinava l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e la legge 5 luglio 1961 n.580 disciplinava l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Inoltre, con l'unificazione dei due fondi previdenziali è stata istituita a carico del fondo anche la pensione ai superstiti.

Il fondo di previdenza del clero eroga, infatti, la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità e la pensione ai superstiti. Il fondo eroga un totale di 13.788 pensioni (dato di consuntivo 2014).

La situazione economico-finanziaria

Nonostante il rapporto iscritti/pensionati sia sempre ben superiore all'unità (1,45 nel 2015), la gestione è costantemente in passivo, riportando risultati economici annuali negativi compresi tra 56 e 115 milioni di euro nel periodo 2002-2015 ed un disavanzo patrimoniale di oltre 2,2 miliardi di euro nel 2015. La ragione risiede fondamentalmente nello squilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate (nel 2015 il rapporto contributi/prestazioni è di 1 a 3).



Peculiarità

- Il fondo non è stato interessato dalla riforma pensionistica Monti-Fornero (art. 24 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011) destinata solo "ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione

separata ex art. 2, comma 26 della legge 335/1992".

- I contributi non sono commisurati ad un'aliquota percentuale della retribuzione o del reddito, ma sono dovuti in misura fissa. L'importo dei contributi viene determinato con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia. L'ultimo decreto del 28 luglio 2014 è relativo all'anno 2013 e fissa il contributo annuo dovuto dagli iscritti a 1.699,92 euro. Dopo l'emanazione di ogni nuovo decreto, l'INPS provvede a richiedere agli iscritti il conguaglio dei contributi per l'anno di riferimento.
- Il sistema di calcolo delle pensioni non è né retributivo, né contributivo e/o misto bensì a prestazioni definite in somma fissa (si veda la sezione calcolo della pensione di vecchiaia)
- Il fondo prevede una misura minima per tutte le pensioni che eroga, corrispondente al trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria (euro 502,39 nel 2015).
- Circa il 72% dei quasi 14mila pensionati del fondo risulta titolare di altre pensioni da gestioni diverse. Questo avviene perché, a differenza della generalità degli altri fondi, questo fondo è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative; ciò significa che è possibile essere iscritti contemporaneamente sia al fondo previdenza del clero che ad altri fondi. I contributi versati al fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati in altri fondi, tranne in caso di totalizzazione. Per chi sia titolare di altra pensione, quella erogata dal fondo è decurtata fino ad un massimo di un terzo.
In conseguenza di tale particolarità, 9.960 pensionati del Fondo Clero sono titolari di un'altra pensione, il cui importo medio è di 1.000 euro lordi mensili; circa 1.000 pensionati di questo fondo ricevono una seconda pensione di importo superiore ai 2.000 euro lordi.

Iscritti

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione al fondo tutti i sacerdoti secolari, nonché tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di invalidità.

Originariamente l'iscrizione al fondo era limitata ai sacerdoti secolari e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana e residenti in Italia; dal 1° gennaio 2000, per effetto dell'art. 42 della legge 488/1999, l'obbligo di assicurazione è stato esteso anche ai sacerdoti secolari e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana operanti all'estero, al servizio di diocesi italiane e delle chiese o enti acattolici riconosciuti e ai sacerdoti secolari e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana, presenti in Italia al servizio di diocesi italiane.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'art.62 del regio decreto 30 ottobre 1930 n.1731, con iscrizione alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (art.39 della legge 11aprile 1955 n.379).

LE PENSIONI DEL FONDO

Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

La legge 903/1973 prevedeva la pensione di vecchiaia al raggiungimento di 65 anni di età e almeno 10 anni di contributi.

Una significativa riforma è stata realizzata con la legge 488 del 23 dicembre 1999 (finanziaria 2000). Con l'art.42 è stata stabilita la progressiva elevazione dell'età anagrafica a 68 anni, in ragione di un anno ogni diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 2000. Dalla medesima data e con la medesima progressione temporale è stata stabilita anche l'elevazione del requisito minimo di contribuzione a venti anni.

L'art. 42 suddetto ha confermato, inoltre, l'età anagrafica di 65 anni per i soggetti che possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Pertanto, dal 1 luglio 2013 la pensione di vecchiaia può essere richiesta al compimento di 68 anni di età con almeno 20 anni di contributi o al compimento di 65 anni, qualora si possa far valere un'anzianità contributiva di 40 anni.

Per effetto del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita, esteso al fondo clero dalla legge 122/2010, i requisiti anagrafici di 68 e 65 anni sono incrementati di tre mesi dal 1 gennaio 2013 al 2015 e di ulteriori 4 mesi a partire dal 1 gennaio 2016.

Calcolo della pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è costituita da un trattamento minimo pari a quello in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, pari a 502,39 euro (per il 2015).

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni e incrementi che si illustrano di seguito:

1. Importo aggiuntivo di 5,80 euro (per il 2015), per ogni anno di contribuzione eccedente il ventesimo.
Esempio : Soggetto che accede alla pensione di vecchiaia con 65 anni e 3 mesi di età e 40 anni di contributi (requisito ex art. 42 della legge 488/1999): $502,39 + (5,80 * 20) = 502,39 + 116 = 618,39$
2. Un incremento di 5,80 euro (per il 2015), per ogni anno di contribuzione versata successivamente al raggiungimento dei requisiti di 68 anni (più adeguamento alla speranza di vita) e 20 di contributi.
3. Una maggiorazione nell'ipotesi che l'iscritto differisca di almeno un anno l'accesso al pensionamento. In tal caso l'importo minimo della pensione si moltiplica per un coefficiente previsto per età superiori a 68 anni di cui alla tabella D allegata alla legge 485/1972. Tale coefficiente varia in relazione al numero di anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti suddetti alla data di decorrenza della pensione.

Esempio relativo all'applicazione delle somme di cui al punto 2 e 3:

Soggetto che accede alla pensione di vecchiaia con 69 anni e 3 mesi di età (differimento di un anno intero) e 25 anni di contribuzione

- La pensione base è costituita dal trattamento minimo più la somma aggiuntiva per ogni anno eccedente il ventesimo: $502,39 + (5,80 * 5) = 531,39$
- Il coefficiente per differimento dell'età di un anno è 1,110: $502,39 * 1,110 = 557,65$
- La pensione complessiva è pertanto la seguente: $557,65 + (5,80 * 5) + 5,80 = 592,45$

Determinazione delle pensioni per gli iscritti a più forme di previdenza

Le pensioni a carico del fondo, al netto della maggiorazione calcolata ai sensi dell'art.16 della legge 903/1973, non sono cumulabili, per un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con quelle a carico di altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative di quest'ultima.

Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria;

L'art.19 della legge 903/1973 prevede la pensione supplementare per l'iscritto che possa far valere contributi nell'assicurazione generale obbligatoria non sufficienti per il diritto ad una pensione autonoma. Questi contributi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.

Pensione di invalidità

Il fondo di previdenza clero prevede una specifica invalidità: si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale. Per la pensione di invalidità è richiesta, oltre al requisito di salute, un'anzianità assicurativa/contributiva di 5 anni.

È riconosciuta la pensione di invalidità anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che possa far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di 5 anni. In questo caso l'accertamento dell'invalidità viene effettuato ai sensi delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti

Pensione ai superstiti

Dal 1973 è stata riconosciuta la pensione ai superstiti del pensionato del fondo o dell'iscritto che al momento del decesso abbia versato almeno 5 anni di contribuzione

Fatti salvi i requisiti assicurativi e contributivi previsti dal fondo, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per quanto concerne le categorie di beneficiari, le aliquote e gli altri requisiti.

Le aliquote dell'assicurazione generale obbligatoria sono calcolate sull'importo della pensione di invalidità oppure su quello della pensione di vecchiaia, se più favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso.

La pensione ai superstiti non può essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore al trattamento minimo.

Totalizzazione e attività svolta all'estero

L'art.1 del d.lgs. 42/2006 ha riconosciuto anche agli iscritti al fondo, che non siano già titolari di autonomo trattamento pensionistico, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione.

Anche i contributi esteri riguardanti periodi non coincidenti e relativi ad attività analoga, ossia ad attività che se svolta in Italia avrebbe comportato l'iscrizione al fondo, possono essere utilizzati ai fini del conseguimento del diritto a pensione.

Il ricalcolo contributivo delle pensioni vigenti


Nel presente documento si presentano i risultati di uno studio che si propone di verificare gli effetti di un ricalcolo contributivo applicato alle pensioni vigenti al 1.1.2015 del Fondo Clero.

I risultati dell'ipotesi di ricalcolo contributivo adottata sono graficamente sintetizzati nella figura sottostante.

Gli istogrammi rappresentano la percentuale del numero delle pensioni con decorrenza successiva al 1999 che ricalcolate in forma contributiva subiscono una decurtazione/aumento contenuta nell'intervallo considerato.


Si nota in particolare che oltre il 60% delle pensioni subisce una decurtazione superiore al 50% e che non esistono soggetti che abbiano un vantaggio con il ricalcolo contributivo.

Fondo Clero- Pensioni con decorrenze 2000 - 2014
Distribuzione del numero delle pensioni per classi di riduzione/aumento



L'effetto della variabile età alla decorrenza è evidenziato nel grafico sottostante che riporta gli importi lordi medi mensili al gennaio 2015 per le pensioni con decorrenza successiva al 1999.

Fondo Clero - Pensioni con decorrenza 2000 - 2014
Confronto calcolo retributivo /contributivo
importi medi mensili al 1.1.2015



Ad esempio un soggetto andato in pensione a 65 anni nel 2014 titolare di una pensione lorda mensile a gennaio 2015 di 630 euro, percepisce una prestazione di 320 euro più alta di quella che avrebbe ottenuto con il ricalcolo contributivo. Un ministro di culto andato in pensione a 68 anni nel 2011 vedrebbe il suo assegno pensionistico ridursi di 265 euro passando da 635 euro lordi a 370.

Si noti che, per effetto delle particolarità descritte sopra, circa il 72% dei pensionati del Fondo Clero è titolare anche di un'altra pensione. In tal caso tuttavia la pensione erogata dal fondo viene decurtata fino ad un massimo di un terzo del valore.

NOTA METODOLOGICA

Il calcolo contributivo comporta la disponibilità delle informazioni relative a tutta la storia contributiva del lavoratore che nel caso di pensioni con decorrenza lontana nel tempo risulta assai difficoltosa.

L'analisi è stata condotta sulle singole posizioni assicurative procedendo alla ricostruzione della storia contributiva dell'assicurato sulla base di tutte le informazioni disponibili negli archivi dell'INPS.

Sono state prese in considerazione tutte le pensioni di vecchiaia con decorrenza compresa fra il 2000 e il 2014 (circa 7.200 pensioni) che rappresentano più della metà di tutte le pensioni dirette vigenti.

Tale scelta è giustificata dal fatto che il grado di completezza delle informazioni relative alle storie retributive degli iscritti al Fondo, diminuisce per le pensioni con decorrenza più lontana nel tempo.

Per ciascun pensionato sono state raccolte le informazioni anagrafiche e contributive relative a tutta la storia lavorativa del soggetto facendo riferimento all'archivio degli estratti conto assicurativi (Sistema UNEX).

Nel caso specifico non è stato necessario ricostruire eventuali contribuzioni mancanti data la completezza degli estratti relativi ai soggetti presi in esame.

Si precisa che gli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare non versano un contributo commisurato ad una retribuzione, bensì un contributo fisso annuo (di cui all'art. 6, c. 1 della L. 903/1973), annualmente aumentato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (in misura pari all'aumento percentuale medio che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica).

Le somme delle contribuzioni capitalizzate mediante i coefficienti di rivalutazione (media quinquennale del PIL nominale) costituiscono il montante contributivo.

I coefficienti di rivalutazione del montante contributivo a partire dal 1946 sono riportati nella circolare INPS n. 181 del 2001.

Il montante così determinato fino all'anno e al mese di decorrenza è stato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in rendita relativo alla età dell'assicurato alla decorrenza della pensione.

Per le pensioni con decorrenza ante 2010 sono stati utilizzati i coefficienti di trasformazione contenuti nella Legge n. 335/1995, per le decorrenze successive quelle tempo per tempo vigenti (L. 247/2007 e Decreto 15 maggio 2012 del Ministero del Lavoro).

In relazione al fatto che i coefficienti di trasformazione sono pubblicati fino all'età di 65 anni per gli anni 1996-2012, e fino a 70 anni dal 2013.

Per tutti pensionati con età alla decorrenza superiore a tali limite è stato utilizzato il coefficiente di trasformazione dell'età massima pubblicata con un effetto peggiorativo dell'importo ricalcolato in forma contributiva essendo questi coefficienti crescenti al crescere dell'età.

Moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione e dividendo per tredici si ottiene la pensione contributiva mensile lorda che va confrontata con l'importo della pensione alla decorrenza rilevata negli archivi dell'Istituto.

Per le analisi riferite all'anno 2015 l'importo della pensione contributiva è stato rivalutato applicando alla pensione contributiva determinata come sopra, la stessa percentuale di variazione calcolata tra l'importo lordo in pagamento al 1.1.2015 e quello alla decorrenza.



[Aiutaci a migliorare questa pagina](#)



[Scopri come usare il portale](#)